

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza, 12-12-1995, n. 12733

(1) La specificità della fattispecie esaminata dalla sentenza risiede in ciò che – come si evince dalla decisione cassata: App. Milano 12 novembre 1993, *Foro it.*, 1994, I, 1904 – Roberto Calvi, in qualità di presidente del Banco Ambrosiano, aveva indirizzato a Carlo De Benedetti (all'epoca intenzionato a dimettersi dalla carica di vicepresidente della banca) un documento contenente le seguenti parole: «sono autorizzato a proporle . . . l'acquisto per ente/i o persona/e da nominare . . .» (col. 1910). Su questa premessa, la Corte d'appello di Milano, osservato che «l'*electio* è riferita alla proposta e non all'acquisto o promessa d'acquisto» (col. 1911), aveva proceduto ad un'attenta ricostruzione dei comportamenti delle parti, pervenendo alla conclusione che fosse comune intenzione delle stesse «lasciar fuori il Banco Ambrosiano dall'acquisto delle azioni e da ogni vincolo obbligatorio anche in caso di omessa indicazione, da parte sua, del terzo compratore» (col. 1913). In tale prospettiva, il giudice d'appello aveva concluso per la superfluità di «ogni dissertazione astratta sul contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 c.c. e sulla figura del contratto *in incertam personam*» (sulla rappresentanza *in incertam personam*, invece, si era basato Trib. Milano 18 settembre 1989, *id.*, Rep. 1990, voce *Contratto in genere*, n. 326, e *Giur. it.*, 1990, I, 1, 166, con nota di PARODI, *Forma giuridica e realtà economica: brevi note in margine alla vicenda De Benedetti-Banco Ambrosiano*, per respingere in primo grado la domanda dei liquidatori del Banco Ambrosiano).

La Corte di cassazione non si è soffermata né sulla qualificazione di contratto atipico sostanzialmente prospettata dai giudici di secondo grado, né sul procedimento di formazione progressiva del contratto, cui appare connessa la figura della rappresentanza *in incertam personam*, preferendo tracciare un'equazione tra «proposta per persona da nominare» (questo il fatto isolato dal giudice di merito) e contratto concluso per sé o per persona da nominare, caratterizzato, cioè, dalla circostanza che l'*electio amici* dà luogo ad un mutamento di titolarità di un rapporto contrattuale già perfezionatosi in capo all'originario stipulante (cfr. Cass. 23 luglio 1994, n. 6885, *Foro it.*, Rep. 1994, voce cit., n. 404). Nello stesso senso, in dottrina, F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1977, 293 ss.; BIANCA, *Diritto civile. 3. Il contratto*, Milano, 1984, 131 (ma v. pag. 135) i quali, in applicazione della regola secondo cui «la spendita del nome del rappresentato è requisito di qualificazione dell'atto come rappresentativo», risolvono la rappresentanza *in incertam personam* nel contratto per persona da nominare; ammette la rappresentanza *in incertam personam*, ma limitatamente alla fase delle trattative, MESSINEO, *Il contratto in genere*, Milano, 1973, I, 246 s. e 505; dà per pacifica l'ammissibilità della rappresentanza per persona incerta e ne sottolinea la distinzione con il contratto per persona da nominare GAZZONI, *Contratto per persona da nominare*, I) *Diritto civile*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, 1988, IX.

La figura del soggetto che agisce «per persona da nominare» nell'ambito del procedimento di formazione c.d. «progressiva» del contratto, è stata ammessa dalla giurisprudenza vuoi con riferimento al contratto preliminare direttamente stipulato per persona da nominare (Cass. 10 febbraio 1993, n. 1682, *Foro it.*, Rep. 1993, voce cit., n. 396; 14 febbraio 1992, n. 1823, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 325; Trib. Napoli 9 marzo 1988, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 314, e *Vita not.*, 1989, 417; Cass. 5 giugno 1984, n. 3401, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 213; 18 gennaio 1984, n. 422, *ibid.*, n. 215; 8 novembre 1983, n. 6587, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 259, nella motivazione, *id.*, 1984, I, 465; 18 novembre 1982, n. 6200, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 132; 13 febbraio 1981, n. 891, *id.*, 1981, I, 1614, con nota di SFORZA; 13 gennaio 1971, n. 41, *id.*, 1971, I, 605. In dottrina, v. VISALLI, *L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.)*, Padova, 1995, 127 ss.), vuoi per il preliminare di definitivo per persona da nominare (Trib. Napoli 7 luglio 1988, *Foro it.*, Rep. 1989, voce cit., n. 324, e *Nuovo dir.*, 1989, 1135, con nota di CAIANIELLO), vuoi per l'opzione per persona da nominare (Cass. 5 giugno 1987, n. 4901, *Foro it.*, Rep. 1987, voce cit., n. 257; App. Brescia 12 maggio 1956, *id.*, Rep. 1956, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 112; Cass. 28 febbraio 1947, n. 293, *id.*, 1947, I, 439): per il ruolo di strumento di circolazione giuridica così assunto dalla figura, v. DE MATTEIS, *Il contratto per persona da nominare*, in *Contratto e impresa*, 1993, 534

ss. Per una vicenda originata da una «proposta irrevocabile con accettazione da parte di persona da nominarsi dal destinatario della proposta», v., inoltre, Cass. 7 novembre 1989, n. 4653, *Foro it.*, 1990, I, 507.

Sui rapporti tra rappresentanza e contratto per persona da nominare, emergenti a livello legislativo nell'inciso finale dell'art. 1402, 2° comma, c.c. e dibattuti in dottrina fin dai primi studi dedicati all'argomento (v. fin d'ora G. STOLFI, *La conclusione dei contratti per persona da nominare*, in *Riv. dir. civ.*, 1926, 537 ss.; collegano i due istituti tra gli altri, MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Commentario Utet*, Torino, 1980, IV, tomo II, 405 ss.; CARRESI, *Il contratto*, Milano, 1987, I, 186 ss.; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1993, II, 438), v., da un lato, Cass. 21 giugno 1995, n. 7026, *Foro it.*, Mass., 819, secondo cui lo stipulante non ha la necessità di un mandato anteriore da parte dell'eligendo, e dall'altro lato Cass. 27 febbraio 1963, n. 482, *id.*, Rep. 1963, voce cit., n. 350, e *Giur. it.*, 1963, I, 1, 1474: «nel contratto per persona da nominare i rapporti tra il dichiarante e la persona da nominare corrono secondo le regole della rappresentanza, mancando soltanto del fenomeno rappresentativo, la designazione nominativa del rappresentato, la quale, pertanto, può sopravvenire in virtù della riserva di nomina, dando così luogo ad un contratto che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente tra l'altro contraente ed il soggetto designato, sì da doversi considerare concluso in nome di quest'ultimo; nel contratto a favore di terzi, invece, lo stipulante agisce in nome proprio, assumendo e conservando, anche dopo l'accettazione del beneficiario, la veste di soggetto del rapporto».

Sulla rilevanza della dichiarazione dello stipulante al momento della contrattazione, al fine di stabilire «se» e «tra chi» si perfeziona il contratto, v. Cass. 10 gennaio 1976, n. 55, *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Contratto in genere*, n. 234, la quale distingue tra contratto non perfezionatosi per l'incertezza giuridica sull'esistenza di un contraente e contratto per persona da nominare; secondo Trib. Palermo 12 settembre 1958, *id.*, Rep. 1959, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 266, e *Giur. sic.*, 1959, 101, si configura un contratto per persona da nominare quando, promesso l'acquisto per persona da nominare, non si sia precisato se l'obbligazione venga assunta anche *nomine proprio* (con ciò suggerendo l'idea che, ove quest'ultima eventualità sia negata espressamente, possono darsi figure diverse); secondo Cass. 28 marzo 1953, n. 812, *Foro it.*, Rep. 1953, voce *Vendita*, n. 111, e *Giust. civ.*, 1953, 1110, *Riv. dir. comm.*, 1953, II, 416, *Giur. Cass. civ.*, 1953, 6° bim., 383: «qualora in una promessa di vendita il promittente acquirente dichiara di comperare per sé "o" per persona da nominare, l'obbligazione ha carattere alternativo; ha, invece, carattere cumulativo qualora, in cambio della proposizione disgiuntiva, fosse adoperata nel contratto quella congiuntiva "e"; in entrambi i casi, affinché il terzo possa sostituirsi al detto promittente, è necessario che questo sciolga la riserva nominando il terzo stesso a norma dell'art. 1405 c.c.» (e sull'ammissibilità di un' *electio* «aggiuntiva», v. anche Cass. 7 febbraio 1975, n. 463, *Foro it.*, Rep. 1975, voce *Contratto in genere*, n. 241, cit. in motivazione); secondo Cass. 10 aprile 1970, n. 1003, *id.*, Rep. 1971, voce cit., n. 299, e *Giur. it.*, 1971, I, 1, 1759, «la semplice clausola, con la quale, in un contratto stipulato con scrittura privata, l'acquirente si riserva la facoltà che l'atto pubblico di trasferimento venga concluso successivamente con altro soggetto, non vale a qualificare il contratto come contratto per persona da nominare» (conf. Cass. 26 ottobre 1968, n. 3570, *Foro it.*, Rep. 1969, voce cit., n. 448, e *Foro pad.*, 1969, I, 883).

Su queste premesse la sentenza in epigrafe sembra lasciare irrisolti vuoi l'interrogativo sul perché sia priva di rilevanza la dichiarata volontà del preteso stipulante di non essere parte del contratto *in fieri*, vuoi l'interrogativo (ovviamente connesso, ma non coincidente col precedente) sul perché sia sottratta alla disponibilità dei privati la rappresentanza *in incertam personam* e, più in generale, la libertà di costruire figure e rapporti – e ribadisco: rapporti, non fattispecie, dal momento che il contratto è perfetto solo «se» e «quando» sarà individuato il contraente «incerto», sulla cui persona la controparte è evidentemente indifferente, con conseguente esclusione di responsabilità del rappresentante che abbia fatto una previa, coerente dichiarazione – in un contesto che si è venuto sviluppando sul presupposto di tale libertà (e v. ancora la già citata monografia di STOLFI); tanto più quando si tenga conto che le obiezioni avanzate contro questo modo di formazione

del contratto fanno riferimento all'interesse del promittente di conoscere la propria controparte prima dell'assenso definitivo: interesse di cui sembra arduo postulare un'indisponibilità da parte del titolare (v., infatti, l'offerta al pubblico), mentre liberi sono i protagonisti della trattativa di fissare un termine per l'indicazione del contraente da parte del rappresentante.

In realtà, da un errore occorre guardarsi: quello di appiattare eccessivamente le possibili variabili della figura sulle coordinate del contratto per persona da nominare e sugli insegnamenti tramandati a proposito di questo. Più precisamente, nella configurazione tradizionale dell'istituto la necessità di una costante certezza sui soggetti del contratto o della trattativa (sia pure nell'alternativa tra stipulante ed *electus*) consegue non tanto da dogmi a ben vedere privi di fondamento, quanto piuttosto da esigenze strettamente inerenti l'ambito di provenienza dell'istituto *de quo*, il processo esecutivo, dove la figura del rappresentante *in incertam personam* qui delineata sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 581, 3° comma, c.p.c., perché quest'ultima disposizione implica l'irrevocabilità delle offerte formulate durante l'incanto (ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, III, 258 ss.), vale a dire una caratteristica opposta a quella esibita dal contratto formato col concorso del rappresentante *in incertam personam*, nel quale la posizione di quest'ultimo soggetto è contraddistinta proprio dalla non vincolatività del contratto nei suoi confronti. Senonché, nel processo esecutivo la certezza sull'esistenza di un acquirente al termine dell'incanto è dettata allo scopo di pervenire ad un rapido trasferimento del bene staggito, evitando la spendita di attività processuali suscettibili di rivelarsi, nella migliore delle ipotesi, inutili a causa di un'eventuale mancata *electio*, che determinerebbe la necessità di ripetere l'asta con gli intuitivi aggravii in termini di spese e di tempi processuali. Quando, però, dette esigenze non sussistano, ossia nell'ambito di una trattativa tra privati, non si vede perché l'autonomia dei titolari degli interessi coinvolti non possa riacquistare gli spazi che le sono propri (e sulla differente posizione del privato venditore rispetto all'organo esecutivo, in termini di iniziativa e di organizzazione degli interessi, insisteva già la dottrina nella vigenza della precedente codificazione: PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935, 171 ss.; SATTA, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1937, 189 ss.).

Sul contratto per persona da nominare, v., infine, Cass. 2 febbraio 1994, n. 1023, *Foro it.*, 1995, I, 2241, cui si rinvia per ulteriori richiami di giurisprudenza e dottrina.

(2) Con il principio enunciato in massima la Cassazione stabilisce che sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 38 legge bancaria 1936 (ma l'indicazione è utile anche per l'art. 136 d.leg. 1° settembre 1993 n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui 1° comma riproduce in modo pressoché totale il previgente art. 38, cit.) non solo le obbligazioni assunte direttamente dall'esponente bancario, ossia sorte da contratti direttamente intercorsi tra la banca ed il suo esponente, ma anche i negozi eventualmente intercorsi con terzi e tra terzi, collegati come indicato in massima. In particolare, la sentenza in epigrafe sottolinea che per la configurazione del collegamento tra una pluralità di contratti è «essenziale . . . l'unitarietà dell'interesse . . . globalmente perseguito», mentre non lo è la coincidenza dei soggetti coinvolti nell'insieme dei negozi (nello stesso senso, Cass. 30 ottobre 1991, n. 11638, *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Contratto in genere*, n. 157; Coll. arb. Palermo 14 dicembre 1990, *ibid.*, n. 242, e *Riv. arbitrato*, 1991, 691, con nota di VITUCCI; Cass. 15 dicembre 1984, n. 6586, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 91, cit. in motivazione; 8 settembre 1970, n. 1358, *id.*, 1970, I, 2426).

L'accertamento che più contratti sono collegati «in senso tecnico», in quanto preordinati dalle parti a realizzare un assetto unitario di interessi, sì che le vicende dell'uno interferiscono sugli altri, spetta al giudice di merito, che si avvarrà dei canoni ermeneutici ex art. 1362 ss. c.c. (App. Palermo 24 luglio 1990, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 161, e *Temi siciliana*, 1990, 420; Cass. 4 maggio 1989, n. 2065, *Foro it.*, Rep. 1989, voce cit., n. 193; 18 gennaio 1988, n. 321, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 369, e *Giust. civ.*, 1988, I, 1214; 31 marzo 1987, n. 3100, *Foro it.*, Rep. 1987, voce cit., n. 311; 11 marzo 1987, n. 2524, *id.*, 1987, I, 2415; 2 luglio 1981, n. 4291, *id.*, 1982, I, 467. Sulla rilevanza della volontà delle parti nell'istituire o nell'escludere un collegamento negoziale, v. altresì Cass. 21 giugno 1993, n. 6862,

id., 1993, I, 2144, con nota di MASTRORILLI e R. CASO, riferita al collegamento tra contratto di locazione finanziaria e contratto di compravendita intercorso tra concedente e fornitore; 20 novembre 1992, n. 12401, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 172; 6 settembre 1991, n. 9388, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 158; 25 luglio 1984, n. 4350, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 108; 23 giugno 1982, n. 3827, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 71; fa riferimento al «canone ermeneutico della causa», App. Milano 16 dicembre 1986, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 313, e *Foro pad.*, 1988, I, 31).

Il collegamento negoziale «in senso tecnico» – talvolta equiparato al c.d. «contratto complesso» (v., ad es., Cass. 5 agosto 1977, n. 3545, *id.*, Rep. 1977, voce cit., n. 180; 10 luglio 1964, n. 1817, *id.*, Rep. 1964, voce *Obbligazioni e contratti*, nn. 84, 85; ma v. Cass. 28 marzo 1977, n. 1205, *id.*, 1977, I, 1088, con nota di A. LENER) e distinto dal collegamento «meramente occasionale o materiale» proprio per l'inesistenza in quest'ultimo di un risultato concreto unitariamente perseguito (cfr. Cass. 27 aprile 1995, n. 4645, *id.*, Mass., 580; 13 febbraio 1992, n. 1751, *id.*, 1992, I, 1775, e *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1076; 5 luglio 1991, n. 7415, *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Contratto in genere*, n. 159; 5 aprile 1984, n. 2217, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 96; 17 novembre 1983, n. 6864, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 91): in dottrina R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, 1960, VII, 375 ss. – può realizzarsi anche con l'apposizione ad uno dei negozi di una condizione relativa ad interessi disciplinati con altro contratto (Cass. 3 febbraio 1993, n. 1333, *Foro it.*, 1993, I, 3085, con nota di G. LENER), ovvero deducendo il perfezionamento di un contratto quale condizione sospensiva dell'efficacia di un altro (Cass. 7 febbraio 1985, n. 949, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 161; 18 novembre 1978, n. 5382, *id.*, Rep. 1978, voce cit., n. 180; App. Trieste 27 marzo 1961, *id.*, Rep. 1961, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 201, e *Corti Brescia, Venezia e Trieste*, 1961, 325), ovvero subordinando l'efficacia di un contratto al permanere degli effetti di altro contratto (Cass. 5 novembre 1987, n. 8176, *Foro it.*, 1988, I, 2669, con osservazioni di R. CASO). Esso è stato ritenuto idoneo a determinare l'inammissibilità del recesso da uno solo dei contratti collegati (Cass. 27 febbraio 1976, n. 638, *id.*, 1976, I, 2700, con nota di A. LENER; e v. anche Cass. 5 novembre 1987, n. 8176, cit.; ma v., nel senso dell'ammissibilità del recesso da uno solo dei contratti collegati se così previsto dalle parti, Cass., sez. un., 14 giugno 1990, n. 5777, *id.*, Rep. 1990, voce *Appalto*, n. 55, e *Giur. it.*, 1990, I, 1, 452), la sospensione delle prestazioni di un contratto in rapporto alle vicende di un altro (Coll. arb. 3 ottobre 1991, *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Contratto in genere*, n. 239, e *Dir. e giur.*, 1992, 601, con nota di LUBRANO), con conseguente opponibilità dell'eccezione di inadempimento relativa ad un contratto diverso da quello di cui è richiesta la risoluzione o l'esecuzione (Cass. 11 marzo 1981, n. 1389, *Foro it.*, Rep. 1982, voce cit., n. 282, e *Giur. it.*, 1982, I, 1, 378, con nota di CIRILLO; 9 aprile 1983, n. 2520, *Foro it.*, 1983, I, 1900), l'estensione della risoluzione ad un contratto diverso da quello dedotto in causa senza che ciò implichi un vizio di ultrapetizione della sentenza (Cass. 26 settembre 1977, n. 4081, *id.*, Rep. 1977, voce cit., n. 182), l'inapplicabilità della disciplina dell'equo canone alla locazione con patto di futura vendita (Cass. 23 marzo 1992, n. 3587, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 173), la propalazione della nullità di un contratto agli altri collegati (Cass. 18 gennaio 1988, n. 321, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 370, cit. in motivazione; 30 maggio 1987, n. 4822, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 374, e *Giust. civ.*, 1987, I, 2883; 12 febbraio 1980, n. 1007, *Foro it.*, Rep. 1981, voce cit., n. 253, cit. in motivazione, e *Giur. it.*, 1981, I, 1, 1537), nonché la legittimazione attiva (Cass. 26 giugno 1987, n. 5639, *Foro it.*, Rep. 1987, voce cit., n. 160; 23 novembre 1979, n. 6139, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 146, e *Riv. not.*, 1980, 587, relativa ad una fattispecie avente ad oggetto una sequenza di contratti preliminari, sulla quale v. Cass. 8 gennaio 1996, n. 51, *Foro it.*, 1996, I, 880, con nota di G. LA ROCCA, *L'esercizio in via surrogatoria del diritto nascente da contratto preliminare: profili problematici*; 29 novembre 1973, n. 3284, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 139) e passiva (Cass. 20 gennaio 1994, n. 474, *id.*, 1994, I, 3094, con osservazioni di SCODITTI, e nota di MACARIO, *Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l'acquisto: l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita*) di soggetti che, pur non risultando essere parti del contratto dedotto in causa, purtuttavia abbiano concluso contratti collegati. Ancora, per la rilevanza del collegamento contrattuale al

fine della qualificazione giuridica di uno dei contratti collegati, v. Cass. 9 marzo 1984, n. 1641, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 97; 17 novembre 1983, n. 6864, *ibid.*, n. 175, e *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1460, con nota di CIRILLO; ovvero al fine di accertare il pregiudizio richiesto per l'annullamento a causa di incapacità naturale, v. Cass. 25 marzo 1993, n. 3589, *Foro it.*, 1994, I, 3203, con nota di MANFREDI.

Si segnalano, però, le seguenti massime: Cass. 28 aprile 1995, n. 4718, *id.*, Mass., 585: «qualora lo sconto cambiario sia collegato con un'apertura di credito regolata in conto corrente, la banca scontante può agire per la restituzione della somma anticipata tutte le volte che il credito scontato non sia soddisfatto alla scadenza, senza dover attendere la cessazione del rapporto di apertura di credito»; Trib. Monza 12 novembre 1985, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 418, e *Giur. merito*, 1987, 75, con nota di CORBO: «l'ipotesi di vendita di cosa specifica (pelliccia) con patto di modifica e successiva custodia dà luogo ad una fattispecie di collegamento negoziale con conseguente autonomia dei singoli rapporti; di conseguenza, i termini per l'esercizio delle varie azioni a tutela del compratore decorrono dalla data della individuazione della cosa, che segna il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà, anche se la cosa medesima sia successivamente rimasta, per effetto dei negozi collegati a quella di vendita, nella detenzione altrui»; Cass. 11 marzo 1978, n. 1346, *Foro it.*, Rep. 1978, voce cit., n. 151, e *Giur. it.*, 1978, I, 1, 2171: «il criterio ermeneutico sussidiario sull'interpretazione del contratto oneroso, nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, è applicabile esclusivamente con riferimento a prestazioni che traggono origine dal medesimo contratto, e non anche con riguardo a prestazioni previste da contratti distinti, ancorché fra loro collegati». Sulla forma dei negozi collegati tendenti a realizzare un negozio fiduciario, v. Cass. 18 ottobre 1988, n. 5663, *Foro it.*, 1989, I, 101.

Il riconoscimento legislativo della rilevanza del collegamento contrattuale al fine di interpretare e qualificare giuridicamente gli atti privati – in fondo già implicito negli art. 2722 e 2723 c.c., dove si accenna a «patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento» – è configurabile nel recente art. 1469 *ter*, 1° comma, c.c., secondo cui «la vessatorietà di una clausola è valutata . . . facendo riferimento . . . alle . . . clausole . . . di un altro contratto collegato o da cui dipende» (v. in proposito G. LENER, *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori*, *id.*, 1996, V, 145 ss., spec. 163 ss.). Per ulteriori riferimenti dottrinali sul collegamento contrattuale, v. ORLANDO CASCIO - ARGIROFFI, *Contratti misti e contratti collegati*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, 1988, IX.

Il collegamento negoziale non sottrae i singoli atti che lo compongono alle norme imperative ad essi applicabili (Trib. Genova 17 luglio 1991, *Foro it.*, Rep. 1992, voce cit., n. 184; Cass. 8 luglio 1983, n. 4605, *id.*, 1983, I, 2789, con osservazioni di MACARIO: v. però quanto osservato *supra* circa l'inapplicabilità della disciplina dell'equo canone alla locazione a seguito del collegamento di questa con altro contratto). Sul collegamento negoziale quale strumento per eludere norme imperative, v. Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1611, *id.*, 1989, I, 1428, con nota di MARICONDA, *Trasferimenti commissori e principio di causalità*, e di REALMONTE, *Stipulazioni commissorie, vendita con patto di riscatto e distribuzione dei rischi*, avente ad oggetto una fattispecie di vendita a scopo di garanzia (sul tema, v. recentemente Cass. 13 dicembre 1994, n. 10648, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 421; 28 settembre 1994, n. 7890, *id.*, 1995, I, 1227, con nota di D'AQUINO, *Alienazioni in garanzia, schiaccianoci e patti commissori*; 27 settembre 1994, n. 7878, *ibid.*); Trib. Milano 19 giugno 1986, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 208, e *Riv. it. leasing*, 1986, 786, e *Foro pad.*, 1987, I, 408, con nota di BOSTICCO. V. inoltre Cass. 18 aprile 1984, n. 2544, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 93, che dichiara la nullità dell'intero procedimento per illiceità del motivo; Trib. Lucera 18 dicembre 1964, *id.*, Rep. 1965, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 109, e *Corti Bari, Lecce, Potenza*, 1965, 226, secondo cui si ha frode alla legge quando lo «scopo dominante» del collegamento contrattuale è contrario a norme imperative.

Attraverso lo schema del collegamento negoziale Cass. 12733/95 argomenta la nullità dell'assetto complessivamente posto in essere dalle parti in quanto volto a realizzare «proprio il risultato che il legislatore (con l'art. 38 cit.) ha inteso evitare»: in particolare, la Cassazione ritiene che nella fattispecie i contratti collegati «possono comportare l'impegno di risorse finanziarie dell'azienda di credito per

l'interesse personale di soggetti preposti, in posizioni di vertice, alla sua gestione o al suo controllo». Su queste basi non è chiaro se il referente normativo dell'argomentata nullità debba individuarsi nel 1° comma dell'art. 1418 c.c., ovvero nel combinato disposto degli art. 1418, 2° comma, e 1344 c.c.; non è chiaro, cioè, se la corte ritenga il collegamento negoziale ravvisato nella fattispecie «contrario a norme imperative», ovvero «il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa»: la differenza non è priva di rilievo né in generale, né con riferimento al caso *de quo*. Invero, ai sensi dell'art. 1418, 1° comma, c.c., la norma determina la nullità del contratto confliggente con essa quando è «imperativa» e, ai fini della disposizione cit., è tale non quando è semplicemente inderogabile dalle parti, ma quando pone un «comando o divieto assoluto», ossia privo di eccezioni o esoneri di sorta, preordinato alla salvaguardia di un interesse pubblico generale (ad esso fanno riferimento, ad es., Trib. Trento 10 dicembre 1992, *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Contratto in generale*, n. 429, e *Nuova giur. civ.*, 1993, I, 853; Trib. Torino 18 novembre 1992, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 419, e *Giur. it.*, 1993, I, 2, 913, e *Banca borsa, ecc.*, 1993, II, 644), senza che sul punto acquisti un decisivo valore assoluto l'esistenza di una sanzione penale (sul problema v. GALGANO, *op. cit.*, 277 ss.; DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, in *Riv. critica dir. privato*, 1985, 435 ss.; VILLA, *Contratto e violazione di norma imperativa*, Milano, 1994); per altro verso, la frode alla legge, non solo postula una diversa accezione della natura «imperativa» dalla norma elusa (in quest'ultimo caso dovendosi trattare, in coerenza con l'*iter* logico-giuridico disegnato dagli art. 1344, 1343 e 1418, 2° comma, c.c., di norma posta a presidio «dei principî etici fondamentali dell'orientamento»: cfr. Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1613, *Foro it.*, 1989, I, 1420), ma impegna altresì il giudice e l'interprete in un'indagine ulteriore: infatti, «nulla spiega in quali casi la realizzazione di una fattispecie diversa da quella che ricade sotto la previsione della norma costituisca 'elusione'», di guisa che occorre «individuare l'elemento specifico, in presenza del quale la generica rassomiglianza fra due risultati o due procedimenti acquista il carattere della similarità elusiva e pertanto fraudolenta» (SACCO, *Il contratto*, Torino, 1975, 549 s.; sul problema della frode alla legge, v. altresì MORELLO, *Frode alla legge*, voce del *Digesto comm.*, 1992, VI, 501 ss.; SACCO [DE NOVA], *Il contratto*, Torino, 1993, tomo 2, 119 ss.; GALGANO, *op. cit.*, 292; MONTALENTI, *Il «leveraged buyout»*, Milano, 1991, 89 ss.).

Si perviene, così, al nodo di fondo della decisione in epigrafe: la portata da assegnare all'art. 38 legge bancaria (e al suo attuale omologo, art. 136 t.u.). Tra gli altri interrogativi pure prospettabili, è decisivo stabilire se la norma realmente miri – come affermato espressamente dalla corte – a proibire in assoluto l'impegno di risorse finanziarie della banca nell'interesse personale dei propri esponenti, ovvero se – come una lettura coordinata con il 1° comma dell'art. 2624 c.c. suggerisce (sulla differente impostazione delle due norme, v. MORERA, *Obbligazioni degli esponenti bancari*, in *La nuova legge bancaria. Commentario* a cura di FERRO-LUZZI e CASTALDI, Milano, 1995, III, 2012 ss.; COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 1994, 582 ss.; BARTULLI-FLICK, in *Codice commentato della banca* a cura di CAPRIGLIONE e MEZZACAPO, Milano, 1990, I, 1117 ss.) – essa intenda piuttosto coinvolgere amministratori e sindaci nella valutazione di opportunità/convenienza dell'operazione con l'esponente, la quale (almeno nella sua configurazione più aderente alla lettera della norma) si inquadra pur sempre nell'oggetto sociale, nella normale operatività della banca. Qualora si tenga conto di questo aspetto, muta il significato normativo da attribuirsi alle due norme: nell'art. 2624, 1° comma, c.c. è implicito un disvalore verso l'operazione tra amministratore e società amministrata, che, invece, non si rinviene nell'art. 38 legge bancaria e nell'art. 136 t.u. In altre parole, mentre nell'art. 2624 c.c. l'attività contraria alla legge consiste proprio e solo nel compimento del negozio, altrettanto non può dirsi per l'art. 38 legge bancaria: ne segue che non è automatica l'estensione a quest'ultima norma della giurisprudenza volta a ritenere nulli i negozi compiuti in contrasto con l'art. 2624 c.c. (Cass. 8 agosto 1990, n. 7998, *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Società*, n. 617; 20 maggio 1969, n. 1749, *id.*, 1969, I, 3176).

Detta giurisprudenza, peraltro, non è certamente esente da perplessità. *Nulla quaestio*, infatti, che il negozio compiuto in violazione dell'art. 2624 c.c. sia invalido; occorre, peraltro, stabilire di che tipo di invalidità si tratti. Non l'illiceità,

ossia la nullità ai sensi del 2° comma dell'art. 1418 c.c., perché può seriamente dubitarsi che l'art. 2624 c.c. sia norma diretta a salvaguardare «principî etici fondamentali dell'ordinamento» (come, invece, può dirsi del divieto del patto commissorio, in considerazione della natura di principio informativo dei rapporti tra i membri dello Stato-comunità ad esso riconducibile, principio riassumibile in ciò che la tutela del creditore deve svilupparsi nelle forme previste dall'ordinamento e non deve assumere aspetti pervasivi nei confronti del debitore e del suo patrimonio: per recenti esempi su questa linea, v. Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, *id.*, Mass., 1131; Trib. Catania 10 novembre 1992, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 225, e *Giur. comm.*, 1993, II, 394). Le soluzioni possibili si restringono, così, all'alternativa proposta dall'art. 1418, 1° comma, c.c. tra la regola generale della c.d. «nullità virtuale» e la diversa sanzione in ipotesi espressamente prevista dalla legge: per il superamento di tale alternativa non può pretermettersi che, sotto un profilo strettamente civilistico, il rapporto cui fa riferimento l'art. 2624 c.c. sorge da un contratto qualificabile come concluso in conflitto di interessi, se non «con se stesso», per il quale è prevista la sola sanzione dell'annullabilità, di guisa che è ammissibile chiedersi se, ferma la rilevanza penale della condotta dell'amministratore, la sorte di detto contratto non sia piuttosto affidata all'inciso finale dal 1° comma dell'art. 1418 c.c. (per il metodo d'analisi qui seguito, v. significativamente DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, cit., 440 ss.). Più precisamente – ed in questa sede non è possibile spingersi verso ulteriori approfondimenti –, delle due l'una: o il contratto concluso in violazione dell'art. 2624 c.c. è coerente con l'interesse sociale, nel senso che contribuisce alla realizzazione del contratto sociale (F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 446), ovvero esso si pone obiettivamente in conflitto con lo scopo di lucro della società. In entrambi i casi, quando si rifiutino tentazioni «istituzionalistiche», è l'assemblea la sola competente a decidere sul punto, non certo il giudice, o il terzo, sicché è corretto individuare la sanzione per il contratto in discorso negli art. 1394 e 1442 c.c. (sui relativi problemi ANGELICI, *Amministratori di società, conflitto di interessi e art. 1394 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, I, 104 ss.; BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1985, 118 s.).

V'è, poi, (almeno) un terzo problema, avente più specifico riferimento con la vicenda esaminata dalla sentenza in epigrafe: proprio Cass. 12733/95 pone, infatti, in luce come la distrazione di risorse della banca a favore del proprio esponente può aver luogo o attraverso una dazione immediata della banca (o di sue controllate), ovvero attraverso un procedimento più complesso, articolato su una pluralità di trasferimenti collegati tra loro, tali da determinare ad un tempo, da un lato, l'erogazione di risorse da parte della banca e, dall'altro lato, l'arricchimento dell'esponente, cui le risorse pervengano da soggetti diversi dalla banca stessa (o sue controllate). Senonché, in questa seconda ipotesi (che, si ripete, sembra essere quella ravvisata nella fattispecie da Cass. 12733/95) non possono non assumere rilevanza le operazioni in concreto intercorse tra la banca ed i soggetti intermedi (nella fattispecie, le società Italmobiliare e Sogea, all'epoca dei fatti entrambe controllate non da Calvi, e dunque dall'Ambrosiano, ma da altri soggetti: v. App. Milano 12 novembre 1993, cit.), rilevanza affermata dalla corte d'appello e negata dalla Cassazione, la quale, però, non tiene conto che, se l'operazione creditizia intermedia è «autentica», nel senso che non è simulata ed è impostata su tassi di mercato, si interrompe quel nesso tra erogazione della banca ed arricchimento dell'esponente, che costituisce un momento logico indispensabile per poter intravedere, secondo le parole dello stesso giudice di legittimità, «l'impegno di risorse finanziarie dell'azienda di credito per l'interesse personale di soggetti preposti» all'azienda stessa: infatti, le risorse finanziarie pervenute alle società controllate dall'amministratore non sono più dell'azienda di credito, mentre le risorse finanziarie della banca non sono più impegnate «per l'interesse personale» del suo esponente, ma in impieghi remunerativi verso terzi in attuazione dell'oggetto sociale della banca. Esclude l'applicabilità dell'art. 2624 c.c. SPOLIDORO, *Divieto della concessione di prestiti o garanzie a favore di amministratori di società di capitali (art. 2624 c.c.)*, in *Foro pad.*, 1992, II, 1, quando le condizioni applicate all'amministratore siano quelle usuali verso la clientela ordinaria (nello stesso senso il cap. XXI delle *Istruzioni di vigilanza* della Banca d'Italia).

D'altra parte, la «non simulazione», la «regolarità», la «normalità»

dell'operazione sono state ritenute rilevanti per la decisione sulla nullità per fraudolenza del contratto: così, ad es., Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, cit., ha intravisto l'indizio della frode del *sale and lease back* nel fatto che nella specie le esigenze di liquidità dell'utilizzatore, causa propria dell'operazione, erano frustrate dal deposito presso un notaio di metà del prezzo versato dal finanziatore; le stesse sez. un. 3 aprile 1989, n. 1611, cit., danno rilievo agli aspetti simulati del contratto oggetto della vicenda esaminata per argomentare la nullità della vendita con patto di riscatto se preordinata alla violazione dell'art. 2744 c.c.; Trib. Pavia 1° aprile 1988, *Foro it.*, Rep. 1988, voce cit., n. 255, e *Giust. civ.*, 1988, I, 2383, con nota di PINALLINI, e *Nuova giur. civ.*, 1988, I, 716, e *Riv. it. leasing*, 1988, 203, con nota di DE NOVA, ha argomentato il ritenuto intento fraudolento del contratto di *lease back* dal fatto che il bene fosse prodotto dallo stesso utilizzatore (ma v. in senso opposto su analoga fattispecie, oltre a Cass. 10805/95 prima cit., Coll. arb. Palermo 14 dicembre 1990, cit.).

Sui profili esaminati da Cass. 12733/95 non risultano esservi precedenti nella giurisprudenza esistente sull'art. 38 legge bancaria 1936, formata da pronunce del giudice penale; secondo Cass. 26 giugno 1990, Bordononi, *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Banca*, n. 91, e *Cass. pen.*, 1991, I, 828, con nota di CARRERI: «la fattispecie di cui all'art. 2624, 2° comma, c.c., in relazione all'art. 38 l. 7 marzo 1938 n. 141, che ha convertito in legge il r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, si realizza quando l'agente compie con la banca della quale è amministratore determinate operazioni con la consapevolezza che queste non siano state previamente deliberate dal consiglio di amministrazione e che non sia intervenuto il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di vigilanza: quando però dette operazioni sono compiute in concorso dell'elemento psicologico proprio del delitto di bancarotta fraudolenta e sussiste altresì l'elemento costitutivo dello stato d'insolvenza della banca, il più grave reato fallimentare assorbe il primo, a norma dell'art. 15 c.p., dando luogo alla figura del cosiddetto reato complesso in senso lato o reato progressivo»; Pret. Milano 21 gennaio 1978, *Foro it.*, Rep. 1979, voce cit., n. 53, e *Banca, borsa, ecc.*, 1979, II, 250, e *Giur. merito*, 1979, 96: «nella previsione dell'art. 38 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, convertito nella l. 7 marzo 1938 n. 141 (legge bancaria), rientra non solo l'assunzione di un'obbligazione conseguente a una deliberazione non conforme alle prescrizioni normative, ma anche l'assunzione di un'obbligazione correlativa alla decisione di un singolo componente del consiglio d'amministrazione»; Trib. Bolzano 27 giugno 1977, *Foro it.*, Rep. 1979, voce cit., n. 49, e *Giur. comm.*, 1979, II, 640, con nota di LA VILLA: «può configurare il reato di cui all'art. 38 della legge bancaria, in difetto dei requisiti formali di autorizzazione previsti dalla norma, la concessione di affidamenti bancari diretti e indiretti»; Trib. Massa 27 dicembre 1976, *Foro it.*, Rep. 1979, voce cit., n. 48, e *Giur. comm.*, 1979, II, 641, con nota di LA VILLA, cit.: «non è ravvisabile concorso tra l'amministratore o il sindaco che ha contratto debiti con la banca da lui rispettivamente amministrata o sorvegliata senza le formalità previste dagli art. 38 e 93 della legge bancaria e tutti gli altri amministratori e sindaci che hanno espresso il loro voto in merito all'operazione di credito di che trattasi; l'esercizio di tale voto è una legittima potestà mentre è un onere precipuo dell'amministratore o del sindaco interessato accertarsi, prima che il credito concessogli abbia attuazione, che siano adempiute le formalità previste dagli art. 38 e 93 della legge bancaria; tale obbligo incombe pure, per un titolo diverso, al direttore generale, che è l'organo esecutivo delle delibere del consiglio di amministrazione»; Pret. Milano 12 agosto 1976, cit.: «agli effetti dell'art. 38 della legge bancaria si contrae obbligazione non solo quando dal rapporto giuridico sorgono obbligazioni per entrambi i soggetti, ma anche quando l'obbligazione in ipotesi sia da un solo lato»; Pret. Milano 25 giugno 1976, *Foro it.*, Rep. 1977, voce cit., nn. 41-43, e *Banca, borsa, ecc.*, 1976, II, 702, con nota di BONCHIÈ: «l'art. 38 legge bancaria scaturisce dall'art. 6 r.d. 30 ottobre 1930 n. 1449, convertito nella l. 4 giugno 1931 n. 660, nel porre a carico degli amministratori, liquidatori, direttori e membri degli organi di sorveglianza degli istituti di credito il divieto di «contrarre obbligazioni» senza la previa, unanime autorizzazione del consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di sorveglianza, ha inteso evitare speculazioni a danno della società e ad esclusivo profitto degli amministratori stessi. L'espressione «contrarre obbligazioni»

comprende la instaurazione di qualsiasi rapporto giuridico fra i due soggetti, sia che la banca appaia come soggetto attivo, titolare di una situazione qualificabile come diritto soggettivo, potestà o facoltà, sia che essa sia soggetto passivo, di una situazione del tipo dianzi detto. Si realizza la figura criminosa anche nel caso in cui, stipulato tra le parti il contratto di apertura di credito bancario, non consegua alcun atto di utilizzo»; Pret. Rieti 14 febbraio 1973, *Foro it.*, Rep. 1974, voce cit., nn. 30, 33, e *Banca, borsa, ecc.*, 1973, II, 300, con nota di MELLI, e *Giust. pen.*, 1974, II, 251: «il reato previsto dall'art. 38 legge bancaria si fonda sull'esigenza di evitare situazioni poco chiare, capaci di ingenerare incertezze e sospetti sulla condotta di persone cui è affidata la gestione ed il controllo di beni altrui; in tale norma, peraltro, il divieto per tali organi di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura viene meno, in considerazione della particolare funzione delle aziende di credito, in presenza dell'unanime delibera del consiglio di amministrazione e del voto favorevole di tutti i membri del collegio sindacale. Poiché si fonda su una presunzione di conflitto di interessi il reato ex art. 38 legge bancaria ha una configurazione nettamente «formale» e la relativa incriminazione non viene meno di fronte ad un eventuale accertamento *ex post* di inesistenza di ogni pericolo per l'azienda bancaria. L'elemento psicologico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 38 legge bancaria è dato da un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di contrarre, con l'azienda di credito che si amministra, dirige o sorveglia, un'obbligazione di qualsiasi natura senza chiedere, o nonostante sia stata rifiutata, la prescritta autorizzazione (questo dolo può venire escluso dalla convinzione sincera ed incolpevole circa la non necessità di detta autorizzazione, fondata, nel caso di specie, sulla scarsissima applicazione giurisprudenziale della norma in esame e della preterita inerzia degli organi di vigilanza bancaria che mai avevano sollevato rilievi circa precedenti analoghe operazioni, protrattesi per lunghi anni tra gli stessi soggetti)».

(3) Nello stesso senso Trib. Milano 18 settembre 1989, *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Banca*, n. 91, che è la già citata sentenza di primo grado del processo culminato con la sentenza in epigrafe. V. altresì: Cass. 20 maggio 1980, Sindona, *id.*, Rep. 1981, voce cit., n. 64, cit. in motivazione, e *Mass. pen.*, 1981, 1163, con nota di DI AMATO: «la fattispecie della stipulazione indiretta, prevista dall'art. 38 della legge bancaria, che vieta agli amministratori, liquidatori, direttori e membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura e di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, se non a determinate condizioni, ivi previste, si realizza anche quando l'esponente bancario abbia preminenti interessi personali mediante l'utilizzazione della partecipazione al capitale sociale, diretta o per il tramite di altro soggetto»; Trib. Milano 17 luglio 1978, *Foro it.*, Rep. 1979, voce cit., n. 50, e *Giur. comm.*, 1979, II, 640, con nota di LA VILLA, e *Banca, borsa, ecc.*, 1979, II, 469: «deve ritenersi che si abbia assunzione di obbligazione indiretta tutte le volte in cui il contraente (persona fisica o giuridica) sia lo schermo, lo strumento che nasconde un interesse reale dell'amministratore bancario, ciò che si verifica anche quando questi è detentore del pacchetto di maggioranza della società contraente, o comunque titolare di una rilevante quota di partecipazione»; Pret. Milano 12 agosto 1976, *Foro it.*, Rep. 1979, voce cit., n. 51, e *Giur. comm.*, 1979, II, 640, con nota di LA VILLA, cit.: «rientra nella nozione di obbligazione indiretta anche l'ipotesi di rapporto con una persona giuridica alla quale sia interessato l'amministratore dell'azienda di credito, nonché il caso in cui la partecipazione al capitale della società sia indiretta nel senso che la partecipazione si riferisce ad altra società che controlla il capitale dell'affidata»; Pret. Milano 25 giugno 1976, cit.: «rientrano nella nozione di obbligazione indiretta i casi in cui il soggetto interessato faccia apparire come contraente una diversa persona fisica e l'ipotesi di rapporto con una persona giuridica alla quale sia interessato l'amministratore dell'azienda di credito»; Pret. Rieti 14 febbraio 1973, cit.: «il divieto dell'art. 38 legge bancaria non riguarda solo le obbligazioni contratte dal dirigente in proprio ma anche quelle da lui contratte per conto di un'impresa in cui egli abbia «preminenti interessi», dovendosi riguardare non alla forma ma alla sostanza delle cose ed indagare se il dirigente dell'azienda di credito si nasconda in effetti dietro la persona giuridica rappresentata».

Il problema del regime da riservarsi ai rapporti instaurati tra l'esponente e le

società controllate dalla banca da questo amministrata, diretta o sorvegliata – risolto da Cass. 12733/95 nel senso precisato in massima interpretando l'avverbio «indirettamente» contenuto nel previgente art. 38 legge bancaria – è ora testualmente disciplinato dal 2° comma dall'art. 136 t.u., che estende le disposizioni del 1° comma «per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo» bancario. Notare: tra questo tipo di rapporti non sono compresi gli atti di compravendita. Per ulteriori rilievi critici sul 2° comma dell'art. 136 t.u. v. MORERA, *op. cit.*, 2021 ss.

Sull'art. 38 legge bancaria del 1936, v. altresì in dottrina NUVOLONE, *Problemi di diritto penale bancario*, in *Banca, borsa, ecc.*, 1976, I, 176; CRESPI, *L'assunzione diretta di obbligazioni prevista dall'art. 38 legge bancaria*, in *Riv. società*, 1976, 875; MAZZARELLA, *La disciplina delle obbligazioni di amministratori, direttori e sindaci di enti di credito*, in *Banca, borsa, ecc.*, 1973, I, 507; ROSSI, *Sul significato dell'avverbio «indirettamente» nell'art. 38 legge bancaria*, in *Riv. società*, 1979, 169 ss.; BRICOLA, *Gli illeciti rapporti fra dirigenza e azienda di credito*, in *La responsabilità penale degli operatori bancari* a cura di ROMANO, Bologna, 1980, 123 ss. Sull'art. 136 t.u., v. NAPOLITANO, *La nuova disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari*, in *Impresa*, 1993, 1561; PISANI MASSAMORMILE, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* a cura di CAPRIGLIONE, Padova, 1994, 671 ss.; DI AMATO, *Rapporti patrimoniali tra banche ed amministratori*, in *Riv. dir. impresa*, 1995, 543 ss.

Per i rilievi in ordine alla natura delle persone giuridiche – e segnatamente delle società per azioni – e alla non estraneità degli interessi ad esse formalmente riferibili con quelli delle persone fisiche che le controllano o che ne fanno parte, v., in dottrina, GALGANO, *op. cit.*, I, 173, e III, t. 2, 85 ss. [G. LA ROCCA]

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: note di richiami

Vai a: massima 1, massima 2, massima 3

Voci: Banca, credito e risparmio [0850]
Contratto in genere [1740]

Giudicante: CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza, 12-12-1995, n. 12733

Magistrati: Pres. Cantillo, Est. Marziale, P.M. Di Salvo (concl. conf.)

Parti e avvocati: Banco Ambrosiano (Avv. Giorgianni, Casella, Dotti, Morvillo) c. Soc. Compagnie industriali riunite (Avv. Libonati, Rescigno, Mignoli, Tesone, Brock), Soc. Compagnia finanziaria De Benedetti, De Benedetti e altri.

Giudizio precedente: Cassa App. Milano 12 novembre 1993.

Nella rivista: anno 1996, parte I, col. 2162

Autore: G. La Rocca